

COMUNE DI VIVARO ROMANO
PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Modifica aliquote IMU anno 2013.**

Numero **38** del **25.11.2013**

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque, del mese di novembre, alle ore 10.35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEZZAROMA FRANCESCO	P	TOMEI ERNESTO	P
SFORZA BEATRICE	P	MOGLIONI ERNESTO	P
CARA IVANO	P	CERINI OTTORINO	P
CHIAPPONI GIUSEPPE	P		
SFORZA MARIO	P		
CERINI GAETANO	P		
CARA PIERINO	P		

ne risultano presenti n. 10 , assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Dott. Francesco MEZZAROMA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Dott. Pasquale.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita D'ALESSANDRO

In proseguo di seduta si passa al V° punto all'O.d.g.. Modifica aliquote IMU. Il Sindaco chiede l'intervento alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria la quale comunica che l'aumento dell'IMU seconda casa è portata al massimo pari al 10,6 per mille. Chiede la parola il Consigliere Tomei Ernesto il quale chiede se è stata fatta una verifica dell'evasione in merito all'IMU. Prende la parola la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria la quale comunica che è in corso l'accertamento dell'evasione per poi emettere i ruoli coattivi. Prende la parola il Consigliere Moglioni Ernesto il quale comunica che l'aumento dell'aliquota IMU è dovuto alla necessità di pareggiare il Bilancio, pertanto occorre verificare le precedenti attività poste in essere nel passato che ha indotto oggi l'Amministrazione comunale ad aumentare le tariffe a carico dei cittadini vivaresi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale unica (IMU), in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2013 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

Ritenuto di confermare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze al 6 per mille e di modificare l'aliquota per tutti gli altri immobili e passare dal 9,6 al 10,6 per mille;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2013, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 54.100,00 (quota lorda);

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Con voti Favorevoli 5, Contrari 4 (Cara Ivano, Chiapponi Giuseppe, Cerini Ottorino, Tomei Ernesto), Astenuto 1 (Mogliani Ernesto)

DELIBERA

1. di modificare per l'anno 2013 le aliquote IMU immobili diversi dall'abitazione principale nell'anno 2013 e passare dal 9,6% al 10,6%, aliquota massima consentita dalla Legge.
2. di confermare l'aliquota del 6,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
3. di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che l'aliquota del 6,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
5. di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;
6. di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli 5, Contrari 4 (Cara Ivano, Chiapponi Giuseppe, Cerini Ottorino, Tomei Ernesto),
Astenuto 1 (Moglioni Ernesto)

DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Francesco MEZZAROMA

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 29.11.2013 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 29.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 25.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale